



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 352 del 9-8-2018

OGGETTO: Contratto d'appalto per il "Servizio di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione del Veneto per la durata di tre anni. LOTTO C "Fornitura, installazione, configurazione, manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva del middleware (Enterprise Service Bus)" - CIG: 5890925119. Estensione contrattuale per il quinto d'obbligo.

Il Dirigente responsabile della U.O.C. Sistemi Informativi espone quanto segue:

PREMESSO CHE

Con decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 48 del 14/08/2014 è stata indetta gara d'appalto, a mezzo procedura aperta, per l'affidamento del servizio di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione del Veneto, per il periodo contrattuale di 36 mesi (più 24 mesi di eventuale rinnovo), approvando altresì la documentazione di gara.

Con successivo decreto del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 74 del 31/08/2015 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del LOTTO C "Fornitura, installazione, configurazione, manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva del middleware (Enterprise Service Bus)" a favore del Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandatara), InterSystems Italia S.r.l. (Mandante) e A-Thon S.r.l. (Mandante) per l'importo massimo complessivo di euro 3.045.900,00= (tremilioniquarantacinquemilanovecento/00=) IVA esclusa, di cui euro 8.910,00= (ottomilanovecentodieci/00=) per l'incidenza degli oneri di sicurezza.

In data 24/11/2015, rif. prot. n. 479224, si è provveduto alla sottoscrizione del contratto (n. rep 31585), con decorrenza 1° dicembre 2015 e durata pari a mesi 36, tra la Regione del Veneto e il Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandatara), InterSystems Italia S.r.l. (Mandante) e A-Thon S.r.l. (Mandante).

Con legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 'Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della regione del veneto - Azienda Zero. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle aziende ULSS", è stato istituito un nuovo ente per la razionalizzazione, l'integrazione e l'efficientemente dei servizi sanitari, socio-sanitari e tecnico-amministrativi, denominato

Azienda Zero.

In particolare l'art. 2 lett. g) della citata legge ha attribuito ad Azienda Zero la gestione di attività tecnico-specialistiche per il sistema e per gli enti del servizio sanitario regionale, quali le infrastrutture di tecnologia informatica, connettività, sistemi informativi e flussi dati in un'ottica di omogeneizzazione e sviluppo del sistema ICT (punto 6).

L'art. 32, comma 3 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, dispone che "Nell'ambito delle competenze assegnate dalla legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e nell'esercizio delle sue funzioni, Azienda Zero di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale predetta può subentrare nella posizione detenuta dalla Regione o dalle Aziende del Sistema sanitario regionale in enti, società e consorzi, al fine della razionalizzazione complessiva delle funzioni e dei relativi costi, nonché subentra alla Regione nei rapporti giuridici previsti da contratti e convenzioni".

In attuazione del citato articolo, con nota regionale prot. n. 28073 del 24/01/2017 si è provveduto a comunicare l'avvenuto subentro ex lege, a far data dal 1° gennaio 2017, di Azienda Zero nella posizione detenuta da Regione del Veneto rispetto al contratto in oggetto.

Rileva precisare inoltre che:

- con l'approvazione del DPCM 29 settembre 2015, n. 178 "Regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico" il livello nazionale ha determinato le regole tecnico organizzative con cui implementare il fascicolo sanitario elettronico (Fse);

- la Regione del Veneto, con propria deliberazione n. 1785 del 07 novembre 2016, ha previsto il potenziamento e la razionalizzazione del Sistema Informativo Socio Sanitario, definendo le linee di intervento e approvando la realizzazione del progetto Fascicolo Sanitario Elettronico regionale fase II. Per le funzioni stabilite dalla citata L.R. 19/2016 si è quindi preso atto del coinvolgimento dell'Azienda Zero nella realizzazione del FSER II;

- con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successivo DM 4 agosto 2017 di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" è stata stabilita l'interoperabilità dei Fascicoli Sanitari Elettronici Regionali a livello nazionale (INI) e le relative modalità tecniche e servizi disponibili, che hanno introdotto nuovi adempimenti LEA;

- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2172 del 29 dicembre 2017, è stata disposta l'informatizzazione dei MMG/PLS e il riconoscimento agli stessi di un'indennità forfettaria mensile a fronte del conseguimento degli obiettivi professionali stabiliti dall'Accordo integrativo del 14 dicembre 2017 sopra citato e relativi ai flussi informativo/informatici previsti dalle normative indicate in premessa.

Tutto quanto sopra, che non era prevedibile all'atto di definizione della documentazione di gara in quanto intervenute successivamente, ha richiesto e necessita a tutt'oggi un maggior impiego di giornate uomo nell'ambito del contratto in oggetto, nonché il potenziamento dell'attività di manutenzione.

In ragione di quanto sopra detto e al fine di poter proseguire e completare le attività previste dal contratto fino alla sua scadenza, risulta necessario disporre di ulteriori giornate sia per il profilo di "project management e quality assurance" (euro 562.50/gg) sia per quello di "analisti/programmatore" (euro 380,00/gg), nonché di un servizio aggiuntivo di manutenzione adeguativa e correttiva, upgrade minor & major release, h24, licenze di tutte le componenti fornite (compreso DB) e proprietà delle stesse a fine periodo contrattuale.

L'Art. 4 del Capitolato d'onere prevede che "Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante potrà richiedere all'Appaltatore incrementi o decrementi delle attività, che comportino un aumento o una diminuzione dell'importo contrattuale entro il limite del $\pm 20\%$ ". Tale facoltà viene ribadita nell'Art 2 del citato contratto sottoscritto dalle Parti.

Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", all'Art. 311, comma 2., dispone che la stazione appaltante può ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.

Il successivo comma 4. prevede, inoltre, che "Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all'esecutore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. [...]". Il successivo comma 5. Ribadisce che "L'esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse condizioni previste dal contratto."

In risposta alla richiesta di Azienda Zero prot. n. 5802 del 08/05/2018 e successiva integrazione prot n. 6040 del 11/05/2018, Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - in rappresentanza dell'intero RTI - con nota prot. n. 18/EN/VE/U/00145/L del 27/06/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 8351 del 28/06/2018) ha accolto la richiesta di incremento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto alle medesime condizioni e costi già in essere da contratto d'appalto in essere e precisando la seguente proposta economica:

TUTTO CIÒ PREMESSO

- visti gli accordi tra Azienda Zero e il Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), InterSystems Italia S.r.l. (Mandante) e A-Thon S.r.l. (Mandante) di estensione del quinto d'obbligo del contratto in parola agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;

- vista la citata proposta di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - in rappresentanza dell'intero RTI - prot. n. 18/EN/VE/U/00145/L del 27/06/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 8351 del 28/06/2018), che risulta rispondente alle esigenze dell'Amministrazione e congrua sotto il profilo economico anche in considerazione del fatto che sono stati mantenuti gli stessi prezzi aggiudicati;

- si ritiene, per quanto riportato in premessa, di procedere ad una variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, ovvero per euro 609.180,00= (seicentonovemilacentoottanta/00=), come da tabella sopra riportata.

Sulla base di quanto sopra visto,

IL SOTTOSCRITTO DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti

- i Decreti Legislativi n. 118/2011 e n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 207/2010;
- la L.R. n. 19/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPGR n. 207 del 29/12/2017;
- il decreto del Commissario n. 29 del 31/01/2018;
- i decreti del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità n. 48/2014 e n. 74/2015;
- il contratto prot. n. 479224 del 24/11/2015;
- vista la nota di accettazione e proposta prot. n. 18/EN/VE/U/00145/L del 27/06/2018 (acquisita agli atti con prot. n. 8351 del 28/06/2018);

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di procedere ad una variazione in aumento delle prestazioni riferite al contratto per il "Servizio di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Socio-Sanitario della Regione del Veneto per la durata di tre anni. LOTTO C "Fornitura, installazione, configurazione, manutenzione correttiva, conservativa ed evolutiva del middleware (Enterprise Service Bus)" - CIG: 5890925119" fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, ovvero per euro 609.180,00= (seicentonovemilacentottanta/00=), corrispondenti a:
3. di dare atto che il Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese tra Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria), InterSystems Italia S.r.l. (Mandante) e A-Thon S.r.l. (Mandante) è tenuto ad eseguire le prestazioni di cui al comma precedente agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni;
4. di approvare allo scopo l'atto integrativo al contratto d'appalto in essere - CIG: 5890925119 (Allegato A);
5. di prevedere che le attività residue riferite al contratto originario, nonché il servizio di manutenzione e le giornate uomo di manutenzione evolutiva costituenti l'incremento del quinto d'obbligo, vengano erogate sulla base delle necessità che la struttura competente individuerà fino alla conclusione del contratto prevista per il 30/11/2018;
6. di dare atto che l'estensione del contratto di cui trattasi, così come sopra indicato, comporta un costo complessivo a carico del bilancio 2018 di competenza di Azienda Zero pari a euro 743.199,60= (settecentoquarantatremilacentonovantanove/60=);

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.97 2016;

8. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo online di Azienda Zero.

IL DIRETTORE
Lorenzo Gubian